

RG 3923/2013

N. 1710/2014 REP



IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione Prima Civile

riunito in Camera di consiglio in persona di

dott.ssa M. A. Maiolino

Presidente

dott.ssa M. Elburgo

Giudice

dott.ssa C. Zambotto

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 98 l.fall. con il quale Unicredit Leasing Spa chiede l'ammissione al passivo del fallimento Source Engineering SRL dell'importo di € 340.088,00 in chirografo, di cui € 49.971,56 a titolo di canoni scaduti, interessi convenzionali di mora e spese alla data del fallimento ed € 290.116,59 per canoni a scadere, con riserva di detrarre quanto ricavato dalla futura alienazione;

rilevato che la curatela, ritualmente notificata, non si è costituita;

premesso che parte ricorrente deduce l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing in data anteriore al fallimento (comunicazione del 24.12.2010, doc. 5 ricorrente, con cui la società di leasing si è avvalsa della clausola risolutiva espressa) e chiede l'ammissione al passivo dell'intero credito contrattuale, pari ai canoni scaduti e a quelli a scadere, ritenendo in diritto applicabile anche alle ipotesi di risoluzione verificatesi ante fallimento la speciale disciplina di cui all'art. 72 quater l.f.;

it

rilevato che la ricorrente ritiene, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Delegato e motivo della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, che non sia di ostacolo all'ammissione del credito la mancata riallocazione del bene, citando a sostegno la pronuncia della Cassazione 15.7.2011, n. 15701;

ritenuta in diritto condivisibile l'affermazione per cui la disciplina di cui all'art. 72 quater l.f. è invocabile non solo nel caso di scioglimento del contratto effettuato dal curatore, ma anche nei casi di risoluzione del leasing ante fallimento;

osservato in primo luogo che vi è analogia sostanziale tra risoluzione e scioglimento operato dal curatore e che quindi non appare logico applicare discipline diverse a situazioni sostanzialmente analoghe;

rilevato in diritto, a riprova di tale analogia, che l'art. 73 fall e l'art. 1526 c.c. disciplinano allo stesso modo gli effetti dello scioglimento e risoluzione nel caso di vendita con riserva di proprietà;

osservato poi che la differenza di disciplina in caso di scioglimento tra l'art.

73 l.fall. in caso di vendita con riserva di proprietà e l'art. 72 quater l.f. significa che il legislatore non ha inteso disciplinare il leasing come una vendita con riserva di proprietà, optando invece per una figura unitaria di contratto, avente natura e causa finanziaria;

ritenuto quindi che non avrebbe senso invocare l'art. 1526 c.c. nell'ipotesi di risoluzione ante fallimento del contratto di leasing e in generale la distinzione elaborata dalla giurisprudenza tra leasing traslativo e di godimento;

ritenuta quindi corretta la tesi del ricorrente sull'applicabilità dell'art. 72 quater l.f. anche in caso di risoluzione ante fallimento;

ritenute invece non condivisibili le conclusioni cui giunge la ricorrente sul diritto all'ammissione dell'intero credito anche in difetto di riallocazione;

rilevato in primo luogo che la pronuncia della Cassazione n. 15701 del 2011 invocata dal ricorrente non afferma tale principio;

osservato che la pronuncia concerne la richiesta di ammissione dei soli canoni scaduti e solo con riferimento a questi afferma che la loro ammissione non è subordinata alla previa riallocazione dei beni;

rilevato che ivi si legge *“la questione posta con il predetto motivo è se l'art. 72 quater richiamando l'art. 72 consenta al contraente adempiente, e quindi alla società di locazione finanziaria, di far valere nel passivo il credito, maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell'art. 72 quater, comma 1. La questione è stata implicitamente già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 4862 del 1 marzo 2010. Nella vicenda esaminata da tale pronuncia, invero, il creditore ricorrente era stato già ammesso al passivo del fallimento dell'utilizzatore per il credito relativo ai canoni scaduti e rimasti insoluti prima della dichiarazione di fallimento e la Corte, nell'interpretare la L. Fall., art. 72 quater, nella parte relativa al credito residuo del concedente e alla possibilità di soddisfarlo fuori dal concorso con gli altri creditori, ha implicitamente confermato la decisione del giudice del merito con la quale era stato già ammesso al passivo il credito per canoni scaduti "prima" della dichiarazione di fallimento. Va ricordato, in proposito, che la dottrina ha già avuto modo di accostare la disciplina della L. Fall., art. 72 quater, nella parte in cui consente al creditore di soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, alla regolamentazione dettata per i crediti pignorati e per quelli garantiti da privilegio speciale dalla L. Fall., art. 53, e per tali crediti è espressamente prevista da tale norma la previa ammissione del credito al passivo fallimentare anche se è destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell'attivo, mediante vendita, diretta*

(L. Fall., art. 53, comma 2) o indiretta (L. Fall., art. 53, comma 3) del bene gravato da pegno o privilegio speciale, con esenzione dal concorso sostanziale e non dal concorso formale. Talché il giudice del merito non poteva dichiarare inammissibile la domanda di ammissione al passivo”;

rilevato quindi che secondo quanto affermato nella citata pronuncia il credito che sarebbe possibile insinuare anche senza previa allocazione del bene è solo quello relativo ai canoni scaduti;

ritenuto tuttavia che tale conclusione non sia condivisibile per i principi esposti nella precedente pronuncia Cass. n. 4862 del 2010 che, investita della questione relativa all’ammissione dell’intero credito residuale della società di leasing, già ammessa per quelli scaduti, ha così argomentato: “la

ricorrente sostiene di avere diritto, nonostante la nuova disciplina, di essere ammessa al passivo per l'importo del credito vantato alla data del fallimento, vale a dire per tutti i canoni ancora non corrisposti e che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere qualora il contratto avesse avuto piena e completa esecuzione sulla base di quanto pattuito. Tale tesi non è

condivisibile per le seguenti considerazioni. Dalla norma in esame si evince chiaramente che il concedente, qualora il curatore opti per lo scioglimento del contratto, non ha alcun diritto alla restituzione dei canoni residui, che l'utilizzatore stesso avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria; ha soltanto diritto alla restituzione del bene ed un diritto eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale eventualmente ne sarà il preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minore somma ricavata rispetto a detto credito dalla nuova allocazione del bene. Pertanto, intervenuto lo scioglimento del contratto, il concedente non ha alcun potere di chiedere l'ammissione al passivo per una somma

corrispondente all'importo dei canoni, che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere in una situazione di normale svolgimento del contratto, trattandosi di un credito del quale, con la cessazione della utilizzazione del bene concesso in locazione finanziaria, viene meno la esigibilità, subentrando al regolamento contrattuale un diverso assetto degli interessi delle parti regolato direttamente dalla legge, per cui residua al concedente il solo diritto di insinuarsi al passivo in un secondo momento qualora, allocato nuovamente il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza a suo favore fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato a seguito della nuova allocazione del bene. Potrebbe verificarsi che il ricavato derivante dalla nuova allocazione del bene pareggi o addirittura risulti superiore alla entità dei canoni residui. In tal ultimo caso il concedente sarebbe tenuto addirittura a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. Pertanto è illegittima la pretesa del concedente di ottenere l'ammissione al passivo dell'intero importo dei canoni non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, di canoni cioè la cui maturazione presuppone il permanere della utilizzazione e, quindi, il godimento di un bene, che, invece, con lo scioglimento del contratto, viene restituito al concedente e rientra così nella sua disponibilità, tant'è vero che questi può immediatamente provvedere ad una nuova allocazione dello stesso";

ritenuto alla luce degli argomenti sopra riportati di cui al precedente 4862 del 2010 non condivisibile quanto affermato nella sentenza 15701 del 2011 circa la legittimità dell'ammissione dei soli canoni scaduti;

premesso che nella sentenza 4862 del 2010 non vi è alcuna espressa affermazione circa la legittimità dell'ammissione dei canoni scaduti (come invece sembra dire la successiva pronuncia 15701), trattandosi di questione

in realtà neppure affrontata, posto che l'opposizione della società di leasing riguardava solo la mancata ammissione del credito capitale residuo del bene, avendo il gd ammesso i canoni scaduti alla data del fallimento;

rilevato che ai sensi del terzo comma dell'art. 72 quater l.f. il concedente ha diritto a insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione;

ritenuto che il credito da considerarsi sia quello complessivo, ovvero comprensivo di capitale scaduto attualizzato e rate scadute e impagate ante fallimento e ciò per differenza rispetto all'espressione "credito residuo in linea capitale" di cui al comma 2 del medesimo;

ritenuto pertanto che alla luce della chiara dizione letterale della norma non si possa ammettere il credito vantato dalla società di leasing, perché si tratta di credito non ancora determinato, perché dipendente dagli esiti della riallocazione;

ritenuta non condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza 15701 del 2011 circa l'analogia con la disciplina del creditore pignoratizio;

osservato in primo luogo che il concedente il leasing ha diritto di soddisfarsi sul bene al di fuori del concorso perché si tratta di un bene di sua proprietà e quindi estraneo alla massa fallimentare, mentre il creditore pignoratizio ha sul bene, che resta appreso al fallimento, solo un diritto di garanzia che consente una deroga al concorso sostanziale e non formale;

osservato in secondo luogo che il credito del pignoratizio è già determinato e può quindi essere insinuato a prescindere dal ricavato del bene che lo garantisce, mentre il credito del concedente il bene sarà concretamente determinato solo dopo la riallocazione del bene;

osservato infine che la necessità della previa insinuazione del credito del pignoratizio è funzionale all'esercizio della facoltà di cui all'art. 53 l.f.,

mentre la riallocazione del bene da parte del concedente non è da alcuna
norma condizionata alla previa ammissione del credito;
ritenuto pertanto di dover rigettare il ricorso

pqm

rigetta la domanda.


nulla sulle spese in mancanza di costituzione della curatela.

Manda al curatore per gli adempimenti di rito.

Si comunichi.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6.3.2014.

IL PRESIDENTE



IL CASO.it

Depositato in cancelleria
Padova 14-3-14
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Santina Conti

INVIATA COMUNICAZIONE
TELEMATICA IL 17/3/14
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Santina Conti